



## COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

AREA SOCIO ASSISTENZIALE PEDAGOGICA

Piazza Moro 1, 09010 SANT'ANNA ARRESI – Tel.0781.9669200-220

P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

*Allegato A alla determinazione n. 29/2020*

### **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – GENNAIO - APRILE 2020**

#### **VISTI i seguenti atti:**

- L. 09.12.1998 n. 431, art. 11, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno dell'accesso delle abitazioni in locazione;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020;
- Determinazione n.593 protocollo n. 11278 del 21/04/2020 del servizio di Edilizia Pubblica dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione del bando regionale. Anno 2020 – mesi gennaio – aprile”.
- Determinazione n. 29 del 15.05.2020 del responsabile area socio assistenziale pedagogica, con la quale è stato approvato il presente bando.

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA RENDE NOTO**

è indetto un Bando di Concorso Pubblico finalizzato alla richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna di contributi integrativi per i canoni di locazione corrisposti sulla base di contratti regolarmente registrati.

Il presente bando e la graduatoria dei richiedenti sono finalizzati alla rilevazione del fabbisogno per il periodo da Gennaio ad Aprile 2020, relativo ai cittadini in possesso dei requisiti richiesti residenti nel Comune di Sant'Anna Arresi e alla richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale dei LL.PP., che disporrà successivamente l'eventuale stanziamento.

Pertanto a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo:

#### **Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. *essere residenti nel Comune di Sant'Anna Arresi. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda, mentre per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione;*
2. *cittadinanza italiana, di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi del Decreto Legislativo n° 268/98, Art. 41;*
3. *avere la titolarità di un contratto di locazione, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda, ad uso abitativo principale o esclusivo per un alloggio sito nel territorio del Comune di Sant'Anna Arresi e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente che sia documentabile, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento*

dell'imposta annuale di registro (presso l'Agenzia dell'Entrate) ovvero contenere l'indicazione relativa alla scelta del regime fiscale della "cedolare secca";

4. essere in possesso di un contratto di locazione che deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo /mensilità effettivamente maturate;
5. essere in possesso di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 13.392,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (fascia A);
6. essere in possesso di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (fascia B).

**Il contratto deve:**

- Risultare regolarmente registrato (ex art.2, comma 1 della L 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
- Sussistere al momento della presentazione della domanda
- Permanere per tutto il periodo a cui si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, o alla data della domanda se successiva al bando.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

**Sono esclusi dai benefici:**

- ✓ i titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali "A1" (case di tipo signorili), "A8" (ville, villette), "A9" (castelli, palazzi di notevole prestigio artistico e/o storico);
- ✓ i nuclei familiari nei quali anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio sarà valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo solo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- ✓ i canoni di locazione degli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica);
- ✓ i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

**Come da disposizioni regionali, per il periodo in oggetto, contributo di cui alla Legge 431/98 sarà cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il reddito di cittadinanza) entro limite dell'importo del canone sostenuto.**

Il richiedente l'accesso al contributo deve pertanto dichiarare di non essere beneficiario o di beneficiare di Reddito di Cittadinanza per l'importo destinato al rimborso dei canoni di locazione definito "quota affitto" o di altri interventi di sostegno al reddito destinati alle medesime finalità, indicando per quali mensilità e per quale importo eventualmente il sostegno sia stato fruito nel periodo da Gennaio ad Aprile 2020.

## ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica: agli effetti anagrafici per la famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ad aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Fanno parte altresì del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di un componente la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

## ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Concorre a determinare la situazione reddituale del nucleo familiare, per entrambe le fasce indicate ai punti 5 e 6 dell'art.1, l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, determinato secondo la normativa vigente.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici:

**1) Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**EURO 13.392,00**), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore Euro **3.098,74**;

**2) Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **EURO 14.162,00** rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a Euro **2.320,00**;

## ART. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E ALTRE DISPOSIZIONI

Il Comune di Sant'Anna Arresi fissa l'entità dei contributi nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla Regione Sardegna e riportati di seguito. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto dagli oneri accessori, ed il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario, proporzionato alle 4 mensilità dei mesi da Gennaio ad Aprile 2020:

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo concedibile:

Reddito ISEE del nucleo familiare = €.10.000; canone annuo effettivo = €.3.600;

canone sopportabile =  $10.000 \times 14\% = 1.400$  per n. 12 mensilità;

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Ammontare di contributo concedibile per 12 mensilità = €.3.600 - €.1.400 = €.2.200

Ammontare del contributo concedibile, ai sensi del presente bando, per i mesi da Gennaio ad Aprile 2020:  $\text{€}2.200,00 : 12 = 183,34 \times 4 = 733,36$ .

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, in esecuzione delle indicazioni regionali, verrà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B. Il contributo è riferito al periodo Gennaio/Aprile 2020 sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione documentati tenendo conto dei mesi di validità del contratto di locazione.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Nel caso di documentazione regolare, il contributo decorre dal 1° gennaio 2020, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta, e fino al 30 aprile 2020 o comunque alla data di cessazione del contratto se antecedente alla conclusione del quadrimestre in argomento. Verranno conteggiati solo i mesi documentati da ricevute o fatture regolarmente emessi con l'applicazione dei bolli previsti dalla normativa vigente o da attestazione di trasferimenti su conto corrente.

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 6 a favore degli aventi diritto, solo successivamente alla presentazione al competente ufficio comunale delle ricevute di pagamento da parte degli interessati entro il 31 luglio 2020.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute entro la data di scadenza sopra fissata, il Comune darà corso alla revoca dei benefici previsti.

#### **ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO**

I contributi saranno, eventualmente, erogati secondo tempi e modalità da stabilirsi e comunque subordinatamente allo stanziamento e liquidazione regionale. La graduatoria dei richiedenti sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni in merito ad integrazioni urgenti e necessarie al presente bando anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali.

#### **ART. 6 – MODULI DI DOMANDA**

La domanda deve essere presentata su apposita modulistica. I moduli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: [www.comune.santannaarresi.ca.it](http://www.comune.santannaarresi.ca.it), e dovrà essere comprensiva dei seguenti allegati:

1. per i cittadini extracomunitari copia del titolo valido per il soggiorno in Italia ai sensi dell'ex art. 41 D.Lgs.268/98;
2. copia documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
3. copia del contratto di locazione relativo all'anno in corso 2020, vidimato dall'Ufficio del Registro, con relativo modello F23 allegato (nel caso in cui non venga allegato il modello F23, o più modelli relativi all'intero anno da gennaio a dicembre 2020 la domanda non verrà presa in considerazione);
4. ricevute del pagamento dell'affitto, per i mesi da Gennaio ad Aprile 2020, regolarmente munite di marca da bollo da €2,00 cadauna relative ai mesi: *barrare casella*  GENNAIO -  FEBBRAIO -  MARZO -  APRILE;
5. ricevuta del pagamento dell'imposta annuale di registro;
6. copia attestazione ISEE in corso di validità.

Il richiedente, con la presentazione dell'istanza al Comune si assume ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati, etc) all'Ufficio Protocollo e alla veridicità di quanto dichiarato.

#### **ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi compilata unicamente su modulo predisposto dal Comune di Sant'Anna Arresi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono pervenire all'Ufficio Protocollo, **tassativamente entro le ore 12.00 del 19 giugno 2020** (*pena il non accoglimento della domanda*) in un unico file PDF, mediante:

posta elettronica certificata (possibile solo se si possiede una PEC, che rilascia automaticamente il numero di protocollo), al seguente indirizzo: [protocollo@comune.santannaarresi.ca.it](mailto:protocollo@comune.santannaarresi.ca.it) ;

oppure posta ordinaria: [messi@comune.santannaarresi.ca.it](mailto:messi@comune.santannaarresi.ca.it) ;

*in alternativa* consegnata a mano, inserendo la domanda in busta chiusa con indicazione del mittente e del destinatario, nella cassetta postale disposta all'esterno del palazzo comunale.

Per informazioni sulle modalità di consegna e per la richiesta del numero di protocollo dell'istanza, il cittadino si dovrà rivolgere all'Ufficio Protocollo, telefonando al numero 0781/9669207 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

#### **ART. 8 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

La partecipazione al concorso implica il consenso dei dati personali; tali dati personali contenuti nelle domande, saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, esclusivamente per le finalità del procedimento a cui si riferiscono, come specificato nell'informativa allegata. Il richiedente sottoscrive nella domanda l'Informativa effettuata ai sensi del D. Lgs. 196/03 aggiornato ai sensi del reg. ue n. 679/2016 (GDPR). I dati forniti saranno trattati per l'espletamento della procedura suddetta che include il trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione a terzi (es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze, servizi comunali per controlli incrociati ecc); Il Comune di Sant'Anna Arresi, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica "Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" approvato con D.C.S.C.C n°05 del 02.10.2018". I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

#### **ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n°221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, così come previsto dall'art. 11, comma 3, DPR 403/1998 e agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4, comma 7, D.lgs 109/98).

#### **ART. 10 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione.

Per ulteriori informazioni relative al bando pubblico è possibile contattare telefonicamente il Servizio Sociale ai numeri telefonici 0781/9669200-220 il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12.

*Il Responsabile di Area  
f.to Dott.ssa Alessandra Sanna*